



Progetto di adeguamento della prassi LIVA

Tema: Rimborso dell'imposta

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta e 18 Procedura di rimborso nonché
Info IVA 11 concernente il settore Traffico aereo

Osservazione:

Progetto del 02.09.2024 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/04/4-4.2-4.2.1-4.2.1.6>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/18>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/11/15-15.6-15.6.2>

Abbreviazioni

[revLIVA](#) = Legge sull'IVA parzialmente riveduta

[revOIVA](#) = Ordinanza sull'IVA parzialmente riveduta

Ulteriori [abbreviazioni e acronimi](#)

Adeguamenti dovuti alla revisione della LIVA

- *Art. 151 cpv. 2 revOIVA: Il precedente articolo 121a OIVA viene recepito a livello di legge e figura ora nell'articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1^{bis} LIVA, secondo cui è esentato dall'assoggettamento chi esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta. Simili imprese non devono beneficiare del rimborso dell'imposta, perché altrimenti godrebbero di un vantaggio concorrenziale nei confronti delle imprese svizzere che allo stesso modo eseguono sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta.*
- *Art. 153 cpv. 2 revOIVA: Con la revisione della LIVA alle prestazioni di organizzatori di manifestazioni si applica ora il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA), ragion per cui gli organizzatori di manifestazioni vengono cancellati in questo articolo.*
- *Art. 155 revOIVA: Con la progressiva digitalizzazione, in futuro non sarà più obbligatorio presentare la fattura originale. Si pone anche rimedio a una disparità di trattamento a favore dei contribuenti sul territorio svizzero, visto che in virtù del libero apprezzamento delle prove non necessitano di giustificativi originali per fare valere l'imposta precedente.*

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta

4.2.1.6 Effetti della regola del 70/30 % sulla procedura di rimborso

Se a causa dell'applicazione della regola del 70/30 % l'assoggettamento all'IVA in territorio svizzero non sussiste, l'impresa estera può applicare la procedura di rimborso secondo l'[articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA](#) in combinato disposto con l'[articolo 151 segg. OIVA](#), sempreché ne siano soddisfatte le condizioni. Le agenzie di viaggio e gli organizzatori di manifestazioni rimangono esclusi dalla procedura di rimborso conformemente all'[articolo 153 capoverso 2 OIVA](#), se le forniture e le prestazioni di servizi da loro ricevute in Svizzera sono state rifatturate ai loro clienti ([art. 153 cpv. 2 OIVA](#)).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 153 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 18 Procedura di rimborso

1.3.1 Diritto al rimborso

Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se il richiedente esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni per le quali è esentato dall'assoggettamento ai sensi dell'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#), e non rinuncia a tale esenzione e l'esenzione non è riconducibile esclusivamente all'[articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1^{bis} LIVA \(art. 151 cpv. 2 OIVA\)](#). Si tratta delle seguenti prestazioni:

- prestazioni esenti dall'imposta in virtù degli [articoli 23 LIVA, 41-44 e 144 OIVA](#) (trasporti transfrontalieri di beni e persone [per i trasporti aerei, ferroviari e in autobus](#), esportazioni, forniture di beni rimasti sotto vigilanza doganale ecc.);
- prestazioni di servizi considerate eseguite sul territorio svizzero secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#) (ad es. prestazioni di consulenza, prestazioni di servizi manageriali ecc.); tuttavia, non è esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
- le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero.

Il diritto al rimborso sussiste anche se il richiedente si limita a effettuare per conto proprio, o a richiedere, la distribuzione gratuita in territorio svizzero di prospetti e articoli promozionali per i propri prodotti o, in qualità di garante esegue, o chiede di eseguire, lavori di garanzia ai propri prodotti ([cifra 1.3.1.1](#)). Il diritto al rimborso è parimenti salvaguardato se il luogo delle prestazioni riunite in un insieme o delle combinazioni di prestazioni si trova all'estero ([art. 19 cpv. 2 LIVA](#) in combinato disposto con l'[art. 32 OIVA](#)).

[info IVA](#) Ulteriori informazioni riguardo al luogo della prestazione e all'imposta sull'acquisto figurano nelle [info IVA Luogo della prestazione](#) e [Imposta sull'acquisto](#).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 151 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

2.4 Agenzie di viaggio ~~e imprese simili~~

Le agenzie di viaggio ~~e gli organizzatori di manifestazioni~~ con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in territorio svizzero per prestazioni ricevute che essi rifatturano ai loro clienti ([art. 153 cpv. 2 OIVA](#)). Il rimborso degli importi d'imposta gravanti gli altri costi non rifatturati in quanto tali (ad es. spese delle agenzie di viaggio ~~e degli organizzatori~~) è retto dalle altre disposizioni applicabili alla procedura di rimborso.


 [L'info IVA concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici contiene ulteriori dettagli in merito alla definizione di agenzia di viaggi.](#)

Esempio 1

Un impiegato di un'agenzia di viaggio con sede in Germania esamina sul posto la possibilità di organizzare un viaggio alla scoperta della Svizzera. L'IVA gravante i costi sostenuti nell'occasione (ad es. spese alberghiere o di trasferimento) può essere rimborsata all'agenzia di viaggio, purché i relativi costi siano stati generati per una prestazione imponibile.

Esempio 2


Un'agenzia di viaggio con sede in Italia acquista presso un albergo un contingente di camere, rivendendole in seguito ai suoi clienti nell'ambito di un viaggio organizzato in Svizzera. L'IVA gravante tali costi non può essere rimborsata.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 153 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA](#) [Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

4 Presupposti formali e procedura

4.1 Fatture ~~originali~~ e decisioni d'imposizione

La richiesta di rimborso dell'imposta va presentata unitamente ~~agli originali delle~~ alle fatture del prestatore e alle decisioni d'imposizione dell'UDSC (imposta sull'importazione [IME Importazione]; [art. 155 cpv. 1 OIVA](#)).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 155 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA](#) [Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

4.1.1 Requisiti cui devono rispondere le fatture ~~originali~~


Da questi giustificativi deve apparire chiaramente che il richiedente è anche il destinatario della prestazione fatturata, rispettivamente che in caso d'importazione di beni può disporre economicamente degli stessi.


I giustificativi devono specificare chiaramente il prestatore (fornitore o prestatore di servizi), il destinatario della prestazione e il genere della prestazione.

Conformemente all'[articolo 26 capoverso 2 LIVA](#) in relazione con l'[articolo 155 capoverso 1 OIVA](#), le fatture devono contenere i seguenti elementi:


- il nome e il luogo del prestatore come appare nelle transazioni commerciali, nonché il numero con il quale è iscritto nel registro dei contribuenti;

- il nome e il luogo del destinatario della prestazione come appare nelle transazioni commerciali;
- la data o il periodo della fornitura della prestazione, se non sono identici alla data della fattura;
- il genere, l'oggetto e l'entità della prestazione;
- l'ammontare della controprestazione;
- l'aliquota d'imposta applicabile e l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione; se la controprestazione comprende l'imposta, è sufficiente indicare l'aliquota d'imposta applicabile.

 Giustificativi rilasciati con altri nomi (ad es. collaboratori dei servizi esterni o dipendenti) o senza nome del destinatario non legittimano il rimborso dell'IVA ([art. 155 cpv. 1 OIVA](#)).

 L'imposta indicata su scontrini di cassa non può essere rimborsata. Lo stesso vale per tagliandi di casse registratrici, biglietti di parcheggi, biglietti ferroviari ecc., indipendentemente dall'importo del giustificativo ([art. 155 cpv. 4 OIVA](#)).

Con la richiesta di rimborso dell'imposta vanno presentate anche le decisioni d'imposizione dell'UDSC ([IMe Importazione](#)) (~~☞~~ [cifra 6.2](#)).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 155 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

~~6.2 Fatture elettroniche e decisioni d'imposizione elettroniche dell'UDSC~~


~~Conformemente alle disposizioni in vigore dell'articolo 2 capoversi 2 e 3 Oic, un fornitore o prestatore di servizi può trasmettere le sue fatture per via elettronica a destinatari della prestazione con sede sul territorio svizzero e all'estero.~~

~~La richiesta di rimborso dell'imposta va presentata unitamente agli originali delle fatture del prestatore e alle decisioni d'imposizione dell'UDSC (~~☞~~ [cifra 4.1](#)). Fino a nuovo avviso, copie in formato cartaceo di fatture elettroniche o di decisioni d'imposizione elettroniche sono accettate su riserva. Tuttavia, su richiesta dell'AFC le fatture elettroniche trasmesse e le decisioni d'imposizione elettroniche devono essere presentate su DVD, CD o via e-mail con un file protetto da una password, compresso e impacchettato (ad es. WinZip o WinRAR).~~


Info IVA 11 concernente il settore Traffico aereo **Attenzione: La cifra 15.6.2 è interessata anche dal tema «Esenzione dall'assoggettamento».**

15.6 Assoggettamento del venditore o del locatore di un aeromobile

15.6.2 Assoggettamento del venditore o del locatore di un aeromobile con sede o domicilio all'estero

L'assoggettamento di un venditore o del locatore di un aeromobile con sede o domicilio all'estero in seguito a questa fornitura deve essere verificato se il luogo della fornitura dell'aeromobile si trova in territorio svizzero ( [cifre 15.3.1 e 15.3.2](#)) e se finora non era dato l'assoggettamento sul territorio svizzero.

Una fornitura del genere comporta l'assoggettamento obbligatorio in Svizzera del fornitore con sede o domicilio all'estero, essendo in genere il prezzo di vendita di un aeromobile superiore al limite della cifra d'affari di 100 000 franchi ([art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA](#)).

Indipendentemente dalla cifra d'affari realizzata, il venditore o il locatore con sede o domicilio all'estero è esentato dall'assoggettamento fintanto che sul territorio svizzero esegue esclusivamente forniture esenti dall'imposta ai sensi dell'[articolo 23 LIVA](#) nonché prestazioni di servizi il cui luogo si trova sul territorio svizzero ai sensi dell'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#) ([art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA](#);  anche [cifra 1.14](#)).

Rientrano tra le prestazioni esenti dall'imposta non solo le forniture ai sensi dell'[articolo 23 capoverso 2 numeri 1 e 2 LIVA](#) e le prestazioni ai sensi dell'[articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA](#), bensì ad esempio anche i trasporti transfrontalieri di persone ([art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA](#) in combinato disposto con l'[art. 41 OIVA](#)) nonché la fornitura di aeromobili per i quali è dimostrabile che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero conformemente all'[articolo 23 capoverso 2 numero 3 LIVA](#) (la fornitura può eventualmente comportare l'immissione in libera pratica [art. 48 LD] sul territorio svizzero [[art. 50 segg. LIVA](#)]).

Il diritto al rimborso dell'imposta ai sensi dell'[articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA](#) in combinato con gli [articoli 151 segg. OIVA](#) è salvaguardato, se il venditore o locatore con sede o domicilio all'estero è esentato dall'assoggettamento ai sensi dell'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#), e non rinuncia a tale esenzione e l'esenzione non è riconducibile esclusivamente all'[articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1^{bis} LIVA](#) ([art. 151 cpv. 2 OIVA](#)).

~~Per contro, alle imprese con sede o domicilio all'estero che rinunciano ad annunciarsi come contribuenti ai sensi dell'[articolo 121a OIVA](#) è precluso il rimborso dell'imposta ai sensi dell'[articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA](#).~~

Tuttavia, se il locatore o il venditore con sede o domicilio all'estero esegue anche prestazioni imponibili sul territorio svizzero, deve essere assoggettato al più tardi al momento della locazione o della vendita dell'aeromobile ([art. 10 cpv. 2 lett. a e b LIVA](#)).

 Ulteriori informazioni sull'assoggettamento di imprese estere sono disponibili nell'[info IVA Assoggettamento](#).

Esempio 1

Locazione o vendita a un'impresa di navigazione aerea ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA



Se il locatario o acquirente è un'impresa di navigazione aerea con sede o domicilio in Svizzera o all'estero ai sensi dell'[articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA](#), il locatore o il venditore con sede o domicilio all'estero esegue una prestazione esente dall'imposta. Si raccomanda in tal caso ai prestatori con sede all'estero di apporre sulle fatture l'indicazione "esente dall'imposta ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA".

Conformemente all'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#) il locatore o venditore A con sede o domicilio all'estero è esentato dall'assoggettamento fintanto che non esegue sul territorio svizzero prestazioni imponibili (osservazioni in merito all'inizio della presente cifra). Se esegue anche prestazioni escluse dall'imposta, il locatore o venditore con sede o domicilio all'estero può rinunciare ad annunciarsi come contribuente (~~art. 121° OIVA~~ [art. 10 cpv. 2 lett. b n. 1^{bis} LIVA](#)).

Esempio 2

(...)

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 151 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).